

APPROVATA dalla Conferenza dei Sindaci del 06.10.2016

AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N° 9 – “VAL DI FORO”

Ente Capofila Ambito Distrettuale: Comune di Francavilla al Mare

Comuni:

Ari, Francavilla al Mare, Miglianico, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino,
Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna

PIANO SOCIALE REGIONALE 2016 / 2018
Approvato con Delibera C.R. n. 70/4 del 09.08.2016

CONVENZIONE

**Per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative
in materia sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.**

I Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 9 "Val di Foro" di: Ari, Francavilla al Mare, Miglianico, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino, Torrecchia Teatina, Vacri, Villamagna

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Finalità e oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione è finalizzata, ai sensi dell'art. 30 del d. Lgs. n.267/2000, alla gestione unitaria e coordinata delle funzioni amministrative in materia di servizi sociali, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per l'attuazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale n. 9 "Val di Foro" e degli altri programmi, interventi, progetti ed azioni che i comuni dell'Ambito territoriale intendono gestire in modo associato.
2. La gestione associata comprende:
 - l'esercizio delle funzioni amministrative in materia sociale di competenza dei Comuni ricompresi nell'Ambito da parte del Comune Capofila, denominato Ente Capofila di Ambito Distrettuale (ECAD) che, su apposita delega, rappresenta l'intero ambito ed agisce in nome e per conto dei Comuni ad esso appartenenti;
 - la gestione delle funzioni medesime;
 - la gestione ed erogazione dei servizi.
3. Per i Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 9 "Val di Foro" soggetti all'obbligo di gestione associata di cui all'attuale testo dell'art. 14 comma 28, del D.L. 78/2010 (L.122/2010), la presente Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 o tramite Unione di Comuni rappresenta un adempimento conforme al dettato normativa che impone l'esercizio della progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

ART. 2

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha una durata triennale e comunque pari a quella del Piano Sociale di Ambito Distrettuale 2017-2018 comprese eventuali proroghe e resta in vigore fino a quando il Comune di Francavilla riveste il ruolo di Ente Capofila di Ambito Distrettuale.
2. Se in sede di approvazione dei successivi Piani Sociali di Ambito Distrettuale non intervengono variazioni territoriali dell'ambito territoriale sociale, individuazione di un nuovo ECAD, adesioni di nuovi Comuni, ovvero proposte di modifiche ai contenuti della presente convenzione, essa si intende tacitamente rinnovata per i periodi di validità dei nuovi Piani.

ART. 3

(Soggetti dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 9 e relative funzioni)

1. I soggetti che partecipano, con diversi ruoli, alla gestione associata delle funzioni amministrative in materia sociale e concorrono alla realizzazione a livello locale

del sistema integrato degli interventi e servizi sociali di cui alla L. 328/2000 attraverso lo strumento programmatico strategico del Piano Sociale di Ambito Distrettuale sono:

- a. i Comuni appartenenti all'Ambito Distrettuale Sociale n. 9 “Val di Foro” titolari, ai sensi delle norme costituzionali e legislative vigenti della generalità delle funzioni amministrative in materia sociale salvo quelle espressamente riservate dalla stessa legge ad altri soggetti quali Stato, Regioni e Province, il cui esercizio viene delegato mediante la presente convenzione al Comune Capofila di Francavilla al Mare, che assume la denominazione di Ente Capofila di Ambito Distrettuale.

La delega delle funzioni amministrative in materia di servizi sociali implica l'adozione del provvedimenti amministrativi attinenti l'esercizio della funzione, compresi gli atti di gestione da parte del soggetto delegato. Gli atti adottati nell'esercizio della delega sono imputati ad ogni effetto all'ente delegato.

I comuni dell'ambito convengono che la presente convenzione non può contenere disposizioni che limitano l'autonomia organizzativa dell'ente delegato nell'esercizio delle funzioni oggetto della delega.

- b. L'Ente Capofila di Ambito Distrettuale (di seguito denominato ECAD) che viene individuato nel Comune di Francavilla, soggetto istituzionale preposto a rappresentare l'Ambito Distrettuale Sociale e ad esercitare, in nome e per conto di tutti i Comuni dell'ambito, le funzioni amministrative in materia sociale, assicurando la regia dei processi istituzionali di competenza dell'Ambito stesso.

Il Comune di Francavilla, in qualità di ECAD, riceve ed introita nel proprio bilancio i finanziamenti statali, regionali, di altri enti pubblici o soggetti privati, le quote di cofinanziamento a carico degli altri Comuni dell'Ambito, destinate alla realizzazione degli interventi e programmi inseriti nel Piano Sociale di Ambito Distrettuale e degli eventuali ulteriori interventi o azioni che richiedono l'esercizio associato delle funzioni. Gli atti amministrativi e gestionali necessari per l'attuazione del Piano Sociale di Ambito e di tutti gli interventi e programmi gestiti in modo associato a livello di ambito territoriale vengono adottati, sentita la Conferenza dei Sindaci, dai competenti organi politici e gestionali del Comune di Francavilla al Mare, nella sua veste di ECAD e sono agli stessi direttamente imputabili.

- c. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni ricompresi nell'Ambito Distrettuale Sociale n. 9 è il soggetto di indirizzo e programmazione preposto ad adottare le scelte di natura politica e programmatica di cui assume la relative responsabilità.

Alla Conferenza dei Sindaci spettano in particolare i seguenti compiti:

- i. avviare il processo programmatico per la predisposizione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale;
- ii.
 - li. promuovere e curare la formazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale mediante la fissazione dei tempi, modalità e procedure per il coordinamento istituzionale sulle linee di indirizzo del Piano Sociale di Ambito Distrettuale, individuazione delle modalità di concertazione con le associazioni di categoria, fissare le modalità di consultazione e di coinvolgimento dei soggetti e delle organizzazioni del terzo settore;

- iii. nominare il Gruppo di Piano garantendo all'interno dello stesso la presenza di rappresentanti politici, tecnici delle istituzioni pubbliche (comuni, province, dipartimento della Giustizia Minorile, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituzioni scolastiche), della comunità locale nelle sue diverse espressioni (volontariato, cooperazione, associazioni di promozione culturale ecc.) e almeno un rappresentante dell'Azienda ASL, previa acquisizione delle relative designazioni;
- iv. iv, approvare il Profilo Sociale Locale;
- v. individuare le priorità di intervento e definire le risorse utilizzabili;
- vi. definire l'accordo di programma per l'approvazione formale del Piano Sociale di Ambito Distrettuale e delle sue eventuali modifiche;
- vii. approvare, per quanto di competenza, le eventuali rimodulazioni finanziarie del quadro economico del Piano Sociale di Ambito Distrettuale e le rendicontazioni annuali.

La Conferenza dei Sindaci, nella prima seduta per la formazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale, stabilisce anche con apposito atto regolamentare, le norme per il proprio funzionamento, in particolare per quanto concerne il numero legale e per la validità delle riunioni ed individua al suo interno, il soggetto o i soggetti referenti che svolgono le funzioni di coordinatore dei lavori.

- d. Il Gruppo di Piano è costituito dai rappresentanti politici, tecnici delle istituzioni pubbliche (comuni, province, Dipartimento della Giustizia Minorile, Dipartimento Amministrazione penitenziaria, istituzioni scolastiche ed altre istituzioni statali ecc.), della comunità locale nelle sue diverse espressioni (volontariato, cooperazione, associazioni di promozione culturale ecc.) e almeno un rappresentante dell'Azienda ASL.

Resta in carica per l'intera durata del Piano Sociale di Ambito Distrettuale e si riunisce almeno 2 volte l'anno.

Essa rappresenta il modulo organizzativo attraverso cui si realizza la partecipazione, il coinvolgimento ed il raccordo tra le diverse realtà e tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del Piano.

Il Gruppo di Piano che costituisce lo strumento operativo della Conferenza di Sindaci provvede alla stesura del "Profilo Sociale locale", concorre alla stesura del Piano Sociale di Ambito Distrettuale definendone gli obiettivi e partecipa anche alla fase di rimodulazione finanziaria annuale del Piano Sociale di Ambito Distrettuale con facoltà di proporre e promuovere eventuali modifiche o integrazioni in relazione agli esiti della valutazione annuale.

ART. 4

(Modello organizzativo per la gestione delle funzioni associate)

1. Per l'esercizio unitario e coordinato delle funzioni ed attività amministrative in materia di servizi sociali delegate con la presente convenzione al Comune di Francavilla al Mare, preposta a svolgere il ruolo di Ente Capofila di Ambito Distrettuale, si conviene di costituire un ufficio comune denominato Ufficio del Piano che si configura come lo strumento operativo ed esecutivo tramite il quale l'Ente di

Ambito Sociale - Comune di Francavilla al Mare , provvede all'attuazione e realizzazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale.

2. L'Ufficio del Piano, inserito nell'assetto organizzativo del Comune di Francavilla, può operare oltre che con personale comunale con personale distaccato o comandato dagli altri Comuni appartenenti all'Ambito o da altri Enti pubblici.
3. La dotazione organica dell'Ufficio di Piano viene stabilita, tenuto conto degli indirizzi formulati dalla Conferenza dei Sindaci in sede di approvazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale e dei programmi ed attività nello stesso previsti, dall'organo esecutivo del Comune di Francavilla al Mare attraverso i propri atti di organizzazione nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente alla spesa di personale e delle regole sul patto di stabilità.
4. Il personale addetto all'Ufficio di Piano è assoggettato alla disciplina sul rapporto di pubblico Impiego di cui al d. Lgs. n.165/2001, alle norme regolamentari organizzative del Comune di Francavilla al Mare, alle disposizioni del CCNL Regioni Autonomie locali ed alla Contrattazione Integrativa decentrata del Comune di Francavilla al Mare.
5. Il rapporto di lavoro del personale in dotazione all'Ufficio di Piano necessario per l'espletamento delle attività amministrativo-gestionali connesse ai programmi, interventi e servizi previsti nel Piano Sociale di Ambito Distrettuale, è di tipo subordinato ovvero con forme di lavoro flessibile, previste dalla normativa vigente, e con contratti di lavoro autonomo, per progetti ed interventi specifici e per attività che richiedono elevate professionalità specialistiche e per un periodo di tempo limitato, fatte sempre salve le disposizioni delle norme in materia, informata sul punto la Conferenza dei Sindaci.
6. Le funzioni dell'Ufficio di Piano consistono principalmente in:
 - coordinamento delle attività e dei rapporti con i Comuni ed altri soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale;
 - gestione dei servizi;
 - predisposizione di bandi, gestione delle gare e pubblicazione degli esiti;
 - attività amministrativa e gestionale per l'attuazione dei programmi ed interventi inseriti nel Piano Sociale di Ambito Distrettuale;
 - rendicontazione;
 - monitoraggio e valutazione;
 - sistema informativo;
 - organizzazione e valutazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale in termini di customer satisfaction e monitoraggio dei servizi e progetti del Piano Sociale di Ambito Distrettuale.

Gli atti politici e programmatori per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente convenzione al Comune di Francavilla al Mare sono adottati ed approvati dagli organi politici (Consiglio e Giunta) del Comune di Francavilla al Mare sulla base degli indirizzi adottati dalla Conferenza dei Sindaci.

Gli atti amministrativi e gestionali necessari per l'attuazione delle funzioni delegate di cui alla presente convenzione sono adottati dai dirigenti del Comune di Francavilla secondo le rispettive competenze.

Gli atti di gestione finanziaria adottati dal Dirigente responsabile dell'Ufficio di Piano hanno diretta incidenza sul bilancio del Comune di Francavilla sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa.

Gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati dal Dirigente responsabile dell'Ufficio di Piano per l'attuazione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale sono direttamente riferibili al Comune di Francavilla che, sulla base di apposita delega, nel suo ruolo di Ente Capofila di Ambito Distrettuale, agisce in nome e per conto dei Comuni dell'Ambito.

ART. 5

(Forme di consultazione degli Enti Associati – Gruppo di Piano)

1. La consultazione ed il raccordo tra gli enti dell'ambito distrettuale sociale si realizza oltre che attraverso lo strumento della Conferenza dei Sindaci cui compete la determinazione degli indirizzi e la programmazione degli interventi e dei servizi sociali previsti nel Piano Sociale di Ambito Distrettuale anche attraverso l'Ufficio di Piano e il Gruppo di Piano.

2. Il Gruppo di Piano, che si insedia ad inizio programmazione, in cui vengono coinvolti tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di servizi, per tutta la vigenza del Piano concorre con sedute periodiche, almeno una volta l'anno, alla verifica dell'attuazione del PSAD nei obiettivi generali.

ART. 6

(Rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie)

1. Il finanziamento degli interventi e servizi sociali, delle attività, progetti e programmi inseriti nel Piano Sociale di Ambito Distrettuale e degli eventuali ulteriori interventi specifici attivati e gestiti in forma associati *viene* assicurato mediante le seguenti risorse:
 - compartecipazione finanziaria dei Comuni appartenenti all'ambito da assicurare mediante appositi stanziamenti di bilancio;
 - finanziamenti statali;
 - finanziamenti regionali
 - eventuale compartecipazione degli utenti;
 - contributi di altri soggetti pubblici e di soggetti privati;
 - sponsorizzazioni.
2. I Comuni dell'Ambito, che non stabiliscono di avvalersi della facoltà di cui al successivo comma 4, devono versare al Comune di Francavilla al Mare le proprie quote di compartecipazione necessarie per finanziare i servizi da erogare, con rate mensili da rimettere entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. L'ECAD si impegna al pagamento delle fatture dell'appaltatore dando priorità al pagamento delle fatture relative, ai servizi prestati nel territorio dei Comuni associati in regola con il pagamento delle quote mensili.

Le quote suddette saranno altresì comprensive delle quote relative al Fondo Sociale Regionale (FSR) e al Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), con preciso impegno da parte del Comune di Francavilla al Mare a restituire tali importi ad intervenuto

accredito dei fondi stessi da parte della Regione, previa verifica annuale circa la regolarità tecnico-contabile di tale operazione.

Ciascun Comune dell'Ambito dovrà provvedere ad adottare tutti gli atti deliberativi e gestionali necessari alla contabilizzazione economico-finanziaria delle suddette operazioni.

Gli aggiudicatari o incaricati dei servizi rimetteranno le fatture al Comune di Francavilla, Ente Capofila di Ambito Distrettuale che provvederà ad effettuare i pagamenti con i fondi mensilmente anticipati dai Comuni, nonché con i contributi ricevuti dalla Regione.

I Comuni che ne avessero necessità, potranno scegliere anche di effettuare i versamenti al Comune di Francavilla al Mare con cadenza trimestrale.

I Comuni appartenenti all'Ambito assicurano al Comune di Francavilla al Mare la compartecipazione alle spese del personale preposto ad espletare le attività del Piano Sociale di Ambito Distrettuale nella misura di quanto stabilito nella programmazione finanziaria alla voce Gestione, da ripartire in base alla popolazione, residente nei diversi comuni risultante dall'ultima rilevazione ISTAT.

I versamenti delle quote di compartecipazione finanziaria saranno versati con le stesse modalità previste per le quote di cui sopra.

3. In caso di mancato pagamento alla scadenza delle rate, il competente Ufficio dell'Ambito provvederà ad inviare una diffida al Comune inadempiente assegnando un termine non inferiore a 30gg.
4. In caso di perdurare del mancato pagamento delle rate di competenza, l'ECAD provvede all'immediata interruzione dei servizi non essenziali e alla riduzione di tutti gli altri.
5. Nel caso di ritardato pagamento delle quote da parte dei Comuni dell'Ambito, saranno addebitati gli interessi previsti nel D. Lgs. 192/2012 a partire dal trentunesimo giorno.
L'ECAD provvederà all'addebito di tali interessi solo se, a causa di tale ritardato pagamento, dovrà sopportare il relativo onere nei confronti dell'appaltatore per i servizi erogati sul territorio.

ART. 7

Modalità di recesso

1. Ciascuno degli Enti associati può esercitare, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di recesso di cui al comma precedente a tutti i Comuni associati. Restano pertanto a carico dell'Ente interessato le spese fino alla data di operatività del recesso.
3. I singoli comuni associati hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione ove ciò non risulti in contrasto con la legislazione statale o regionale, mediante adozione di apposita delibera consiliare e subordinatamente alla preventiva regolazione dei rapporti pendenti nei confronti degli altri Enti Locali partecipanti e della

successione nei rapporti attivi e passivi e degli eventuali contenziosi insorti in capo all'Ente Capofila di Ambito Distrettuale.

4. Il recesso, comunicato a tutti i comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 8

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia tra gli enti locali aderenti alla presente convenzione, che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitro, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati da ciascun ente ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato a maggioranza dei voti dei componenti il Collegio.
2. In caso di disaccordo, il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Chieti, su richiesta dei due arbitri.
3. Qualora una controversia veda contrapposti ad un ente locale, per gli stessi motivi più enti locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro, per la definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.
4. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente 20 giorni dall'invio rivolto con lettera raccomandata A.R., può chiedere al Presidente del Tribunale di provvedere a tale nomina.
5. Il Collegio Arbitrale, stabilita la propria sede, dovrà decidere secondo equità ed il suo lodo sarà inappellabile come espressione della volontà delle parti,

Francavilla al Mare,

Comune di ARI _____

Comune di FRANCAVILLA AL MARE _____

Comune di MIGLIANICO _____

Comune di RIPA TEATINA _____

Comune di SAN GIOVANNI TEATINO _____

Comune di VILLAMAGNA _____

Comune di VACRI _____

Comune di TORREVECCHIA _____